



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 13.12.2018

DIRIGENTE
[Signature]

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE
“Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000, n. 114 (Legge sulla cittadinanza)”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

il presente progetto di legge intende adeguare la normativa in materia di cittadinanza all’attuale realtà, pur salvaguardando le piccole dimensioni territoriali e le tradizioni statuali e culturali della nostra Repubblica.

La predisposizione del presente Progetto di Legge ha tenuto conto del precedente progetto di legge di iniziativa popolare presentato a suo tempo dal Presidente della Consulta dei Sammarinesi all’Estero, Sig. Otello Pedini, le cui disposizioni sono state valutate, rielaborate ed integrate, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze manifestate anche in occasione dei periodici insediamenti della Consulta dei Sammarinesi all’Estero.

Gli interventi previsti dal presente progetto di legge intendono, pertanto, modificare, ed in alcuni casi, integrare la Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche.

In particolare, viene modificato l’articolo 1 della Legge n. 114/2000, prevedendo, per i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, l’aumento del termine perentorio per la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza sammarinese, da 12 (dodici) mesi a 7 (sette) anni, decorrenti dal raggiungimento della maggiore età. L’intendimento è quello di ampliare il periodo temporale per la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza, consentendo tale possibilità ad una più ampia fascia di interessati.

Al fine di colmare un vuoto normativo creato, probabilmente inavvertitamente, con l’emanazione della Legge 22 marzo 2016 n. 38, viene reintrodotta il principio secondo cui è possibile, per coloro che, per almeno diciotto anni continuativi abbiano dimorato effettivamente nel territorio della Repubblica dalla nascita e senza interruzione, richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, secondo il procedimento di cui all’articolo 2 ter della Legge n. 114/2000.

Tenuto conto che nella prassi si sono verificate situazioni in cui il procedimento di rinuncia della cittadinanza di origine, seppur avviato, non si sia potuto perfezionare entro i 12 (dodici) mesi dalla data del giuramento o, per i minori di genitore naturalizzato, dalla data del compimento della maggiore età, si è ritenuto opportuno prevedere che tale termine possa essere prorogato direttamente da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, anziché con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

Generale e successivamente del Congresso di Stato. La possibilità di proroga del termine viene comunque limitata ad ulteriori 12 (dodici) mesi, entro cui presumibilmente dovrebbe potersi perfezionare il procedimento di rinuncia.

Prevedendo, inoltre, la possibilità del verificarsi di situazioni in cui, la rinuncia alla cittadinanza di origine possa comportare, per il richiedente ed i suoi familiari, possibili situazioni di pericolo, viene previsto che l'Ufficiale di Stato Civile non proceda, in tali casi, alla cancellazione dai registri di cittadinanza, nonostante il richiedente non abbia formalizzato in maniera definitiva la perdita della/e cittadinanza/e posseduta/e entro il termine perentorio di un anno dal giuramento o dal compimento della maggiore età, eventualmente prorogato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile di ulteriori 12 (dodici) mesi. In tali casi, l'interessato deve dichiarare che il Paese di origine non consente di presentare la domanda di rinuncia alla cittadinanza; tale dichiarazione deve essere giurata, avere forma scritta ed essere rilasciata sotto la responsabilità civile e penale di colui che la rilascia.

In linea con le disposizioni attuative della Legge 22 marzo 2016 n. 38 dettate dal Regolamento del Congresso di Stato del 15 aprile 2016 n. 8, viene ampliata la definizione di "dimora", comprendendo anche il periodo di possesso del previgente permesso di soggiorno speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione in materia all'epoca vigente. In tal modo il requisito della dimora effettiva in territorio per l'acquisizione della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, prevede che venga preso in considerazione anche il periodo di possesso del permesso di soggiorno speciale continuativo rilasciato precedentemente ai sensi della normativa vigente.

Con l'articolo 5 del presente progetto di legge, si procede con la modifica dell'articolo 5 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche, prevedendo la possibilità, per i figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese, di assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica:

- da almeno un anno, nel caso in cui abbiano dimorato per almeno cinque anni continuativi nel territorio della Repubblica;
- da almeno sei anni, nel caso in cui non abbiano precedentemente dimorato nel territorio della Repubblica.

In entrambi i casi, la cittadinanza sammarinese si trasmette anche ai figli minori, purché sia residenti sul territorio della Repubblica.

Al fine di snellire il procedimento di assunzione della cittadinanza, viene eliminato il passaggio della pratica in Consiglio Grande e Generale, prevedendo che la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese venga presentata direttamente all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile. La stessa



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

modalità procedurale viene prevista anche per il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio: in tale caso, pertanto, la richiesta di riassunzione della cittadinanza sammarinese, non è più inoltrata al Consiglio Grande e Generale per la relativa presa d'atto, ma viene presentata all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

Resta ferma la previsione in base alla quale, per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese, è necessario che il richiedente non abbia riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno.

Con l'articolo 6 del presente progetto di legge viene dettata una norma di sanatoria, in base alla quale, su specifica istanza, possono essere reinscritti/iscritti al Registro di Cittadinanza:

- coloro che sono stati cancellati per non aver reso, entro i termini richiesti dalla legge, la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza prevista all'articolo 1 punto 3 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche;
- coloro che non hanno utilmente inoltrato domanda di accertamento di discendenza o la cui domanda non è stata accolta per la decorrenza dei termini previsti per rendere la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza di cui al precedente punto;
- i figli di madre sammarinese e padre non sammarinese che, all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2000 n. 114, avevano già compiuto da oltre dodici mesi la maggiore età e che non hanno quindi potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna; in tale caso l'istanza per l'iscrizione può essere presentata, oltre che avanti all'Ufficiale di Stato Civile, anche avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

In tutti i casi elencati, la dichiarazione di voler ottenere la cittadinanza materna deve essere avanzata, personalmente dall'interessato, entro due anni dall'entrata in vigore del presente progetto di legge, avanti all'Ufficiale di Stato Civile oppure avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile. La cittadinanza così acquisita si trasmette ai figli, anche maggiorenni, che presentino, nello stesso termine, dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore.

Con l'articolo 7 del presente progetto di legge si procede ad abrogare esplicitamente la seguente normativa, sebbene già abrogata implicitamente dal legislatore:

- Legge 30 novembre 2000 n. 115 "Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione";
- Legge 30 marzo 2012 n. 35 "Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione";



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

- Decreto-Legge 3 agosto 2012 n. 113 "Modifica alla Legge 30 marzo 2012 n. 35 – Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione".

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale Progetto di Legge costituisca la risposta alle numerose richieste di intervento sulla normativa in materia di cittadinanza, allo scopo di superare le differenziazioni create dalla normativa di settore stratificatasi nel tempo, pur mantenendo le specificità e le tradizioni culturali e geopolitiche della nostra Repubblica, confido che l'iter di approvazione dell'allegato Progetto di Legge possa concludersi in tempi brevi e che possa trovare favorevole accoglimento con la più ampia maggioranza possibile.

IL SEGRETARIO DI STATO

Guerrino Zangotti